

La Manovra estiva e gli Enti Locali

di Arturo Bianco

Il DL n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 141 della Gazzetta Ufficiale n. 156 di venerdì 6 luglio, contiene numerose disposizioni di grande rilievo per gli enti locali. Ne sintetizziamo di seguito le principali.

- Art. 1 Acquisti di beni e servizi Gli acquisti effettuati dalle PA in violazione del ricorso alle convenzioni Consip ovvero della utilizzazione delle condizioni nelle stesse previste sono nulli e determinano responsabilità amministrativa (per la differenza rispetto alle condizioni nelle stesse contenute) e disciplinare. Le PA possono ricorrere ad altra centrale di committenza, ma le condizioni devono essere più favorevoli. Abrogato in vincolo della pubblicazione dei bandi sui quotidiani. Le PA, nelle more della stipula delle stesse e per ragioni di particolare urgenza, possono stipulare direttamente contratti che sono sottoposti alla condizione risolutiva della definizione delle convenzioni. Facoltà per le PA di recedere dai contratti in essere se le convenzioni Consip sono più favorevoli. Rimane ferma la possibilità di usare gli acquisti elettronici. Tali vincoli si applicano anche alle società inserite nel conto consolidato delle PA. Attivazione da parte di Consip di un programma di dismissione dei beni mobili delle PA. Responsabilizzazione dei dirigenti nella adozione di iniziative per la lotta alla corruzione, anche attraverso la rotazione degli incarichi dei dipendenti interessati.
- Art. 2 Relazioni sindacali La rideterminazione delle dotazioni organiche, da materia oggetto di consultazione con le OOSS, diventa materia oggetto di informazione preventiva o successiva. Nel caso di esubero le PA sono tenute alla informazione alle OOSS ed all’esame per i criteri di individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità, da concludersi entro 30 giorni.
- Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per le locazioni Sospeso per gli anni 2012, 2013 e 2014 l’aggiornamento delle variazioni Istat per gli immobili presi in locazione da PA. Possibilità per gli enti locali di avere in locazione gratuita dallo Stato immobili da utilizzare per fini istituzionali e viceversa. Possibilità di recesso da parte di enti locali e regioni dai contratti in essere, anche in deroga ai termini di preavviso. Impegno alla razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio nelle PA. Coinvolgimento dei comuni nelle iniziative per la valorizzazione degli immobili delle amministrazioni statali

Art. 4 Società pubbliche

Scioglimento o dismissione delle società controllate da PA che per almeno il 90% fatturano nei confronti di amministrazioni; in caso di violazione divieto di affidare o rinnovare la gestione di servizi. Esclusione delle società che erogano servizi ai cittadini. Vincolo a che i cda siano composti da non più di 3 soggetti, di cui 2 dipendenti della o delle PA che esercitano il controllo, con riversamento dei compensi all'amministrazione da cui dipendono; il terzo svolge le funzioni di amministratore delegato; in alternativa è previsto l'amministratore unico. Nelle altre società si può arrivare fino a 5 componenti, in relazione alla complessità della stessa, con almeno 3 componenti dipendenti della PA controllante. Vincolo a che tutti gli acquisti delle PA di servizi da privati siano dallo 1.1.2013 effettuati solo tramite gare ed a che tali soggetti non ricevano contributi pubblici. Dallo 1.1.2014 le PA acquisiscono i servizi strumentali alla propria attività esclusivamente tramite gare e gli affidamenti diretti possono interessare solo le società in house fino a 200.000 euro annui. Fino al 31.12.2015 le società che fatturano il 90% a PA sono soggette agli stessi vincoli dettati per le assunzioni alle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il ricorso a procedure concorsuali con le stesse regole dettate per le PA; dallo 1.1.2013 esse avranno il tetto del 50% della spesa 2009 per le assunzioni flessibili e per il 2013/2014 vale il tetto al trattamento economico individuale rispetto all'anno 2011. Maturazione di responsabilità in capo ad amministratori e dirigenti delle società inadempienti. Divieto di inserire clausole arbitrali nei rapporti tra tali società ed amministrazioni statali.

Art. 5 Riduzione di spese

Dallo 1.1.2013 taglio del 50% rispetto al 2011 delle spese per le autovetture, escluse negli enti locali quelle dei vigili, con possibilità di deroga per il solo 2013 a seguito di contratti pluriennali già stipulati. Maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti inadempienti. Impegno alla utilizzazione del personale già impegnato in queste attività per altre mansioni. Dallo 1.10.2012 il buono pasto non può superare i 7 euro: adozione delle misure conseguenti sui contratti in essere. Divieto di monetizzazione delle ferie non godute dal 7.7.2012, con maturazione di responsabilità in caso di inadempienza. Divieto di conferire incarichi di studio, consulenza a dipendenti che hanno svolto attività in tali settori nell'ente nell'ultimo anno. Le PA devono stipulare intese con il ministero dell'Economia o utilizzare i parametri da esso previsti per i servizi di pagamento delle retribuzioni; quelli in essere con privati sono rinegoziati con un taglio del 15%. Con DPCM, adottato previo parere della Civit, definiti i sistemi di valutazione delle performance e le PA sono impegnate ad applicarli, tranne che ne abbiano già adottato uno. Abrogate le

norme istitutive della vicedirigenza.

- Art. 9 Razionalizzazione e soppressione di enti
- Regioni ed enti locali accorpano, o riducono di almeno il 20% gli oneri, gli enti che svolgono funzioni fondamentali loro spettanti. Entro 3 mesi si provvede alla loro identificazione con accordo in Conferenza unificata; entro i 9 mesi successivi tali enti sono soppressi, con nullità degli atti adottati.
- Art. 14 Personale delle PA
- Dal 2012 le assunzioni di segretari comunali avvengono nel tetto dello 80% dei cessati dell'anno precedente. Le cessazioni per mobilità, anche nel caso di eccedenze, non possono essere calcolate per determinare i tetti di spesa alle nuove assunzioni.
- Art. 16 Riduzioni di spesa degli enti territoriali
- Concorso degli enti territoriali al risanamento: norma di principio e di coordinamento della finanza pubblica. Taglio di 700 milioni nel 2012 e di 1 miliardo dal 2013 ai trasferimenti alle regioni e di 600 mln nel 2012, 1200 nel 2013 e 1500 dal 2014 alle regioni a statuto speciale. Tagli ai comuni per 500 mln nel 2012 e 2 miliardi dal 2013. Taglio alle province di 500 mln nel 2012 e 1 miliardo dal 2013: accordo sulla concreta applicazione da raggiungere in Conferenza Stato città ed in mancanza provvede il Governo. Con DPCM da emanare entro l'anno sono fissati i parametri di virtuosità per le dotazione organiche; gli enti con parametri superiori al 20% non possono effettuare assunzioni e quelli con parametri superiori al 40% devono collocare in disponibilità il personale. Fino al riordino divieto di assunzioni di personale per le province. Comunicazione delle compensazioni tra crediti e debiti al Ministero dell'Interno e dell'Economia con recupero sugli enti locali. Possibilità di contrarre nuovi mutui nel tetto dell'indebitamento massimo consentito nell'anno. Spostamento dei termini per l'adesione al patto di stabilità orizzontale.
- Art. 17 Soppressione di province
- Definizione da parte del Governo con decreto entro il 16 luglio dei criteri per l'accorpamento delle province. Sono salvaguardate le province dei comuni capiluogo di regione e quelle confinanti solo con province di regioni diverse. Trasmissione del provvedimento al consiglio delle autonomie locali regionale. Entro 20 giorni dalla conversione del DL, con

atto legislativo si dispone la soppressione o unificazione delle province. Alle province rimangono le funzioni di programmazione territoriale, valorizzazione ambientale, programmazione del trasporto e gestione delle strade. Organi della provincia sono solamente il presidente (eletto dal consiglio provinciale) ed il consiglio provinciale, che è eletto dai consigli comunali.

Art. 18 Istituzione delle città metropolitane

Dallo 1.1.2014 o dalla scadenza del mandato, istituzione delle città metropolitane di Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria e soppressione delle province. Organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano (che può essere di diritto quello del comune capoluogo, ovvero essere eletto direttamente ovvero essere eletto dai consigli comunali) ed il consiglio metropolitano. I consigli metropolitani sono eletti dai consigli comunali. Le città metropolitane svolgono le funzioni delle province, nonché la programmazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali, i servizi pubblici, la mobilità e lo sviluppo. Autonomia statutaria assai ampia, carattere non oneroso degli incarichi politici ed applicazione delle norme sugli enti locali. Adeguamento delle regioni a statuto speciale entro 6 mesi.

Art. 19 Gestione associata

Sono riscritte le regole per la individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni e per la gestione associata